**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

**(Approvato dal Consiglio di Istituto il 7/02/2014 )**

# Art. 1 - Riferimenti normativi

1. **Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi:**
* Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
* Legge 11 novembre 1975, n. 584;
* C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
* Legge 689/1981;
* D. P. C. M. 14/12/1995;
* Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507
* legge 28/12/2001, n. 448;
* Legge 16.11.2003, n. 3;
* Legge 31.10.2003, n. 306;
* Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04
* Legge 30.12.2004, n. 311;
* Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
* Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
* Legge Finanziaria 2005;
* Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 ;
* D.I. del 01.02 2001, n. 44;
* D.L.vo 30.03.2001, 165;
* C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
* l’O.M. del Ministero della Salute del 28 Settembre 2012;
* l’O.M. del Ministero della salute del 26 giugno 2013
* Decreto Legge 12/09/2013, n. 104

# Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi. Esso persegue le seguenti finalità:
	1. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
	2. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
	3. prevenire l’abitudine al fumo;
	4. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
	5. fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
	6. promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell’ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano dell’Offerta Formativa;
	7. dare visibilità alle azioni promosse nell’ambito del POF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica.

# Art. 3 - Divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, e in tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola.
2. Negli atri e nei corridoi, nella Palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

# Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati con determinazione del Dirigente Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto di impiego e fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.
2. E' compito dei responsabili preposti:
	1. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
	2. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. L’incaricato a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può rifiutare la designazione (DL 12/09/2013 n. 104).
4. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull’applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di “lettera di accreditamento” e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto.

# Art. 5 – Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. A norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore è ammesso all’oblazione se il versamento viene effettuato , entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma, E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.
3. In applicazione di ciò, la violazione del divieto di fumo presso questa Istituzione scolastica comporta il pagamento della somma pari a € 27,50 (corrispondente al doppio del minimo edittale), o € 55,00 (per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata).
4. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
5. Gli studenti ed i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì a procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di Istituto e dalle norme in materia di cui al T.U.297/94 e al D.Lgs. 150/2009.

# Art. 6 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice originale del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

1. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

# Art. 7 - Pagamento contravvenzioni

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
	1. in banca, utilizzando il modello F24 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l’ulteriore aumento del 10% stabilito dall’art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
	2. presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Frosinone;
	3. direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Frosinone.

***indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo.***

1. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

# Art. 8 - Rapporto all’Autorità competente e scritti difensivi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

# Art. 9 - Norme finali

**1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Frosinone,

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO